

ISTITUTO ASSISTENZIALE “GESU’, GIUSEPPE E MARIA”

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - I.P.A.B. (D.A. Assessore Regionale Enti Locali n. 751 del 12/11/1987)

Via Gesù e Maria n.3 - 95031 ADRANO (CT)

Tel./Fax: 095-7692363 - Pec: ipabgesugiuoseppemaria@pec.it - Email: ipabadrano@libero.it

Sito web: www.istitutoassistenzialegesugiuoseppemaria.it

Codice fiscale: 80002790873

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 23 del 16/09/2019

Oggetto: Revoca deliberazione n. 18 del 25/03/2016 e richiesta di avvio di procedimento amministrativo di estinzione dell’Ente, ai sensi dell’Art. 34, comma 2, della L.R. 9 maggio 1986, n. 22.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di settembre, in Adrano, negli uffici amministrativi dell’Ente, il Commissario Straordinario Geom. Antonino Proetto, nominato con D.A. n. 75/Gab. Serv. 7 I.P.A.B. del 31/05/2018 dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con l’assistenza del Segretario Dott. Rito Greco, adotta il presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che l’Istituto Assistenziale “Gesù, Giuseppe e Maria”, con sede in Adrano, Via Gesù e Maria n. 3, è stato riconosciuto quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - I.P.A.B. con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1001 del 18/06/1963, ai sensi dell’Art. 1 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

CHE tale status giuridico è stato confermato dalla Regione Siciliana con Atto declaratorio emesso con D.A. n. 751 del 12/11/1987 dell’Assessore Regionale per gli Enti Locali (oggi della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro);

ATTESO che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, avendo rilevato la perdurante assenza di attività istituzionale dell’Opera Pia, con nota prot. n. 21307 del 10/05/2012 comunicò di avere avviato il procedimento amministrativo per la fusione per incorporazione della stessa con le II.P.P.A.B. “Fondazione Casa dei Bambini Gualtieri” e “Casa di Ospitalità per Indigenti”, entrambe di Adrano, ai sensi dell’Art. 34, comma 1, della L.R. 9 maggio 1986, n. 22;

VISTA la deliberazione commissariale n. 18 del 25/03/2016, avente per oggetto “Disponibilità alla fusione dell’I.P.A.B. Istituto Assistenziale Gesù, Giuseppe e

Maria di Adrano (CT) con le II.PP.A.B. Casa di Ospitalità per Indigenti e Fondazione Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri di Adrano (CT), ai sensi e per gli effetti dell'Art. 34, comma 1, della L.R. 9 maggio 1986, n. 22", tuttora in corso di esame da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTA la relazione del sottoscritto Commissario Straordinario, trasmessa all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con nota prot. n. 71 del 25/07/2018, dalla quale si evince che il ritardo nella conclusione del procedimento di fusione tra le tre II.PP.A.B. di Adrano ha posto questa Opera Pia nelle condizioni di non poter più garantire neanche la normale gestione dell'Ente, stante la mancanza di entrate sufficienti a coprire le spese;

VISTE le note prot. n. 151 del 10/11/2016, prot. n. 142 del 22/11/2017, prot. n. 150 dell'11/12/2017 e prot. n. 65 del 09/07/2019, rimaste prive di riscontro, con le quali l'Amministrazione dell'IPAB ha invitato l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a voler fornire con urgenza notizie in merito alla conclusione del procedimento di fusione, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati dal ritardo;

ACCLARATA l'insufficiente capacità economico-finanziaria dell'Ente e la conseguente impossibilità di assicurare l'applicazione dei basilari principi contabili universali quali, in primo luogo, quello dell'equilibrio di bilancio;

ATTESO che allo stato l'attività istituzionale dell'Opera Pia ha il carattere dell'emergenza e che non può ulteriormente proseguirsi nell'attuale condizione gestionale, amministrativa e contabile senza il pericolo di arrecare grave pregiudizio all'Ente ed al suo patrimonio, per cui l'estinzione dell'IPAB appare allo stato l'unica ipotesi praticabile;

RILEVATO che da quanto sopra esposto si evince con chiarezza che il fine istituzionale dell'Opera Pia si è da tempo esaurito, e che, comunque, è sopravvenuta la impossibilità di conseguirlo, stante la mancanza di entrate necessarie a coprire le spese di gestione e l'impossibilità di adottare un bilancio in equilibrio, e che non vi sono alternative alla fusione con le altre II.PP.A.B. di Adrano, ai sensi dell'Art. 34, comma 1, della L.R. 9 maggio 1986, n. 22, se non quella, obbligata e conseguente, della estinzione dell'Ente, ai sensi dell'Art. 34, comma 2, della medesima L.R. n. 22/1986, quale unica ipotesi risolutiva della criticità venutasi a creare;

CONSIDERATO che il notevole ritardo accumulato nella tanto attesa conclusione del procedimento amministrativo di fusione delle tre II.PP.A.B. di Adrano ha determinato una situazione di completa paralisi dell'Ente che, perdurando l'assenza di attività istituzionale, nonchè dei mezzi economico-finanziari necessari alla gestione, obbliga oggi questa Amministrazione a revocare la deliberazione n. 18 del 25/03/2016 avente per oggetto "Disponibilità alla fusione dell'I.P.A.B. Casa delle Fanciulle Gesù, Giuseppe e Maria di Adrano (CT) con le II.PP.A.B. Casa di Ospitalità per Indigenti e Fondazione Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri di Adrano (CT)", ed a formulare la richiesta di avvio di un procedimento amministrativo

per la dichiarazione di estinzione dell'I.P.A.B., ai sensi e per gli effetti dell'Art. 34, comma 2, della L.R. 9 maggio 1986, n. 22, con la devoluzione dei beni patrimoniali dell'Ente al Comune di Adrano (CT) e con assunzione da parte dello stesso di ogni rapporto attivo e passivo;

VISTA la Legge 17 luglio 1890, n.6972, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i Regolamenti di Amministrazione e di Contabilità, approvati con il Regio Decreto 5 febbraio 1891, n.99, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n.455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2;

VISTO il D.P.R.S. 30 agosto 1975, n.636, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di beneficenza pubblica ed Opere Pie;

VISTA la L.R. 2 gennaio 1979, n.1, relativa alla attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative regionali di interesse locale;

VISTO l'Art. 34 della L.R. 9 maggio 1986, n. 22 - Fusione ed estinzione delle IPAB, che recita testualmente:

“L'assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo per la fusione delle istituzioni pubbliche, proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili in esito alle procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB che, mediante l'integrazione delle strutture, su proposta del comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge.

In subordine l'istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

La fusione e l'estinzione non hanno luogo qualora la struttura non utilizzabile o riconvertibile appartenga ad istituzione che disponga di altre strutture agibili o riconvertibili”.

DATO ATTO che l'Ente non ha in atto in servizio alcuna unità di personale dipendente né a tempo indeterminato né a tempo determinato;

VISTO l'Art. 27 del Codice Civile - Estinzione della persona giuridica;

VISTO l'Art. 68, comma 3°, della L.R. 27 aprile 1999, n. 10, come sostituito dall'Art. 21, comma 14, della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19;

VISTA la Circolare assessoriale n. 10 del 31/08/2006 relativa alle modifiche del sistema dei controlli previsti dalla L.R. n. 19/2005, art. 21;

DELIBERA

1) Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, revocare la deliberazione n. 18 del 25/03/2016 e richiedere all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro l'avvio del procedimento amministrativo per dichiarare la estinzione dell'I.P.A.B. Istituto Assistenziale Gesù, Giuseppe e Maria di Adrano (CT), con sede legale ed istituzionale in Adrano, Via Gesù e Maria n. 3, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 34, comma 2, della L.R. 9 maggio 1986, n. 22, con la devoluzione dei beni patrimoniali dell'Ente al Comune di Adrano (CT) e con assunzione da parte dello stesso di ogni rapporto attivo e passivo.

2) Dare atto che la presente deliberazione rientra tra gli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ai sensi dell'Art. 68, commi 3 e 4, della L.R. 27 aprile 1999, n. 10, come sostituito dall'Art. 21, comma 14, della L.R. del 22 dicembre 2005, n. 19.

IL SEGRETARIO
(Dott. Rito Greco)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Geom. Antonino Proetto)

